

Decreto del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 che rimette in vigore fino al 30 giugno 2018 il Decreto del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino

(del 12 luglio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il Decreto del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino;

vista la domanda 17 maggio 2016 delle parti contraenti, intesa a rimettere in vigore fino al 30 giugno 2018 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 48/2016 del 17 giugno 2016, rispettivamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 119 del 22 giugno 2016;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda 17 maggio 2016 delle parti contraenti, intesa a rimettere in vigore fino al 30 giugno 2018 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 19 giugno 2013 che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese forestali.
 - B) dal profilo professionale, a tutti i dipendenti e agli apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione del personale dirigente e amministrativo.
4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro (art. 33 CCL) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale del settore forestale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2018.
7. Comunicazione:
- alla Divisione dell'economia (2) (dfc-de@ti.ch);
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 12 luglio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca l'8 agosto 2016.

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012; modifica

(del 23 agosto 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 66u cpv. 3 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997

decreta:

I

Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 è così modificato:

TITOLO IVa (nuovo) **Ospedalizzazioni fuori Cantone**

Verifica dei re-
quisiti e compe-
tenza decisiona-
le

Art. 48a (nuovo) ¹L'Area di gestione sanitaria è l'istanza deputata alla verifica dei requisiti formali per l'ottenimento della garanzia finanziaria per un ricovero ospedaliero fuori Cantone (domicilio del paziente, status dell'istituto di destinazione, tariffe richieste).

²L'Ufficio del Medico cantonale è l'istanza deputata alla verifica dei requisiti che determinano la tipologia di finanziamento da parte del Cantone (integrale per motivi medici o parziale nel caso in cui la prestazione richiesta sia disponibile in uno degli istituti dell'elenco cantonale).